



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2026



INDICE

Art. 1	Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT)	3
Art. 2	Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241/242 LT)	3
Art. 3	Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242/247 LT)	3
Art. 4	Interessi di ritardo (art. 243 LT)	4
Art. 5	Trattenuta imposta alla fonte	4
Art. 6	Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)	4
Art. 7	Restituzione imposte pagate e interessi	4
Art. 8	Addebito delle spese	4
Art. 9	Diffida (art. 21 RLT)	4
Art. 10	Validità temporale e tassi d'interesse	4
Art. 11	Acconto equo	5
Art. 12	Abrogazione	5
Art. 13	Esposizione all'albo comunale	5
Art. 14	Entrata in vigore	5

Si rende noto che l'Esecutivo, richiamato l'articolo 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e della Parte nona della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 e preso conoscenza del decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026,

ordina:

Art. 1 Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT)

¹ L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in sei rate, di cui cinque a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale (PF 90% - PG 70%) dell'ultima tassazione. La sesta rata è a conguaglio.

² Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

³ I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- per la 1. rata di acconto il 31 gennaio 2026
- per la 2. rata di acconto il 1. aprile 2026
- per la 3. rata di acconto il 1. giugno 2026
- per la 4. rata di acconto il 1. agosto 2026
- per la 5. rata di acconto il 1. ottobre 2026
- per la 6. rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

⁴ Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

⁵ Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

⁶ Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241/242 LT)

¹ Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,25%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

² Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242/247 LT)

¹ Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore del contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

² Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹ Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

² Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di Chf 20.00, come pure gli importi inferiori ai Chf 10.00 non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 Restituzione imposte pagate e interessi

¹ Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

² Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN. Con le rate d'acconto il contribuente riceve il formulario per la comunicazione di un riferimento bancario o postale.

³ Gli importi a favore dei contribuenti inferiori a Chf 10.00 saranno riportati quali acconto.

Art. 8 Addebito delle spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito, o sono conteggiate separatamente.

Art. 9 Diffida (art. 21 RLT)

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di Chf 50.00.

Art. 10 Validità temporale e tassi d'interesse

¹ I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

² Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 11 Acconto equo

¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 12 Abrogazione

La presente ordinanza abroga le precedenti ordinanze sulla riscossione delle imposte comunali e sulla riscossione dei crediti.

Art. 13 Esposizione all'albo comunale

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali in conformità all'art. 192 LOC.

È pertanto esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, **dal 29.12.2025 al 03.02.2026** durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.2026 e si applica all'anno civile 2026, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Arbedo, 29 dicembre 2025

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli



Il vice segretario
Ivan Jurcevic